



PROVINCIA DI VERONA
Area funzionale servizi in campo ambientale

Oggetto Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'impresa LAMACART RECYCLING S.R.L., con sede legale in Comune di Villafranca di Verona (VR), via Lussemburgo, 9, per la sede operativa in Comune di Villafranca di Verona (VR), via I Maggio, n.14.

Determinazione n. 2044/20 del 26/08/2020

Decisione Il dirigente dell'Area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona¹:

1. adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59², a favore dell'impresa LAMACART RECYCLING S.R.L., con sede legale in Comune di Villafranca di Verona (VR), via Lussemburgo, 9, per la sede operativa in Comune di Villafranca di Verona (VR), via I Maggio, n.14, in sostituzione:
 - a) della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli art. 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152³;
 - b) dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152⁴;
 - c) dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto fisico di depurazione e allo scarico nel suolo, mediante pozzi disperdenti, delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento del piazzale, evitando fenomeni di ristagno delle acque e impaludamento del terreno;
2. conferma alla ditta il numero di iscrizione n. 48 al Registro provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi
3. dispone la trasmissione di questo provvedimento al SUAP ai fini del rilascio dell'AUA al richiedente.

Fatto L'impresa LAMACART S.P.A., per la sede operativa in Villafranca di Verona (VR), via I maggio, n.14, ha ottenuto, con determinazione n. 3162/17 del 07 agosto 2017, l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), in sostituzione della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli art. 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006,

¹L'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso. Il Presidente della Provincia di Verona con decreto n. 47 del 28 dicembre 2017, integrato con decreto n. 1 del 10 gennaio 2018 e decreto n. 3 del 16 gennaio 2018, confermato con decreto n. 6 del 25/01/2019, ha conferito al dott. Paolo Malesani l'incarico di dirigente dell'Area funzionale servizi in campo ambientale.

²Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

³Norme in materia ambientale.

⁴Norme in materia ambientale.

dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto fisico di depurazione e lo scarico, nel suolo, delle acque meteoriche di dilavamento e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 D.Lgs. n. 152/2006, con la conferma di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi al numero. 48.

L'impresa LAMACART RECYCLING S.R.L., per la sede operativa in Villafranca di Verona (VR), via I maggio, n.14,, in data 18 giugno 2020 , ha presentato al SUAP una richiesta di volturazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Verona con determinazione n. 3162/17 del 07/08/2017⁵, in occasione del contratto affitto di ramo d'azienda intervenuto fra la concedente Lamacart S.p.A. e l'affittuaria Lamacart Recycling s.r.l. in data 19 giugno 2020⁶

Nell'istanza, l'impresa, dichiara *“che non viene effettuata alcuna modifica sostanziale all'impianto autorizzato”* e *“che nulla è variato circa l'attività autorizzata, nonché le tecnologie impiegate rispetto a quanto dichiarato nella documentazione a suo tempo inviata”*.

Motivazione Il provvedimento adottato si fonda sull'istruttoria svolta degli uffici provinciali competenti⁷.

Viene confermato il quadro prescrittivo della determinazione n. **3162/17** del 07/08/2017, nel presupposto, dichiarato dall'impresa, che non siano intervenute modifiche.

Obblighi da rispettare Il gestore, a seguito del rilascio dell'AUA, è tenuto a rispettare le condizioni stabilite nel “quadro prescrittivo” allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Avvertenze Questo provvedimento costituisce una nuova autorizzazione e, pertanto, la determinazione provinciale n. 3162/17 del 07/08/2017 cessa di avere efficacia a far data dalla comunicazione del SUAP al richiedente sul rilascio di questo provvedimento di AUA.

L'autorizzazione ha durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio, in conformità agli elaborati grafici e alle relazioni tecniche presentate ed a quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 6 del DPR 59/2013.

Ai sensi della stessa norma, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'Autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza della documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1. In tale sede, è consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

Il gestore che intende effettuare una modifica non sostanziale dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione tramite il SUAP e, nel caso in cui non riceva alcun atto entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica.

Il gestore che intenda effettuare una modifica sostanziale presenta al SUAP una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 del DPR 59/2013 .

Nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore ne deve dare comunicazione al SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui

⁵ Pratica SUAP: 04147780987-18062020-1845, protocollo pratica n.0116853 del 30-06-2020, protocollo comunicazione n.0119805 del 03-07-2020 , acquisita al protocollo provinciale al n.033557 del 06-07-2020.

⁶Atto del notaio Gianmatteo Rizzonelli, n. 37705 di repertorio e n. 25462 di raccolta, registrato a Brescia il 23 giugno 2020.

⁷Area funzionale servizi in campo ambientale, servizio difesa suolo - unità operativa tutela delle acque e del suolo e servizio tutela e valorizzazione ambientale.

all'articolo 4 del DPR 59/2013, come previsto dalla Delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1775 del 03 ottobre 2013.

Nel caso in cui le prescrizioni stabilite nell'Autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore o nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa prima della scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del DPR 59/2013.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative l'ente competente⁸ procederà secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006 procedendo, secondo la gravità delle infrazioni, alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.

Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale, statale eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata dalla Provincia, viene trasmessa al SUAP affinché provveda a rilasciarla al soggetto richiedente. La determinazione così formulata è pubblicata all'albo pretorio dell'ente.

A chi ricorrere

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo⁹ o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica¹⁰.

Il dirigente

dott. Paolo Malesani

Sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD.

ALLEGATO “QUADRO PRESCRITTIVO”

Il gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni contenute nel presente quadro a partire dal ricevimento della presente autorizzazione, e, ove non altrimenti specificato, quanto previsto nel D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

RIFIUTI

L'impresa è tenuta a svolgere l'attività di recupero rifiuti non pericolosi secondo la comunicazione inviata, pena l'emissione da parte della Provincia di un provvedimento di divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività. In particolare la ditta deve:

⁸Ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 33 del 16 aprile 1985, norme per la tutela dell'ambiente.

⁹Il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

¹⁰Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

1. prima di iniziare l'attività, prestare/adequare le **garanzie finanziarie** secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721 del 29 dicembre 2014¹¹, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona; L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie;
2. **entro il 30 aprile di ogni anno** la ditta è tenuta al versamento dei **diritti di iscrizione** al Registro provinciale, pena la sospensione dell'iscrizione stessa, secondo quanto stabilito dal D.M. 350/98;
3. svolgere l'attività di trattamento rifiuti non pericolosi in regime semplificato, garantendo un elevato livello di protezione ambientale, nel **rispetto integrale** delle disposizioni dettate dalla Parte IV, Titolo I, Capo V, del d.lgs. n. 152/2006, dal D.M. 5 febbraio 1998, come modificato ed integrato dal D.M. 186/2006, secondo la citata comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, **come schematizzato** nel prospetto attività di recupero di cui alla **lettera A)**.
4. **gestire l'impianto in maniera ordinata e razionale**, in modo tale che l'organizzazione degli spazi destinati allo stoccaggio impedisca il mescolamento dei materiali di differente tipologia, in ogni fase della gestione dell'attività, contemporaneamente consenta facilità di movimento senza intralciare in alcun modo gli accessi;
5. **le materie prime introdotte come tali in impianto devono essere stoccate separatamente da quelle derivanti dal recupero dei rifiuti;**
6. **accertare che i rifiuti in entrata all'impianto**, che nel nuovo catalogo europeo dei rifiuti abbiano la “voce specchio” con un codice definito pericoloso, siano accompagnati da analisi da effettuarsi da ogni produttore al primo conferimento e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali del ciclo produttivo e che classifichino la non pericolosità del rifiuto. Il relativo certificato deve essere conservato presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo;
7. **garantire che la provenienza dei materiali in ingresso** all'impianto, la loro tipologia, le attività di recupero, i quantitativi annui di rifiuti trattati e le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti **corrispondano a quelli indicati nella comunicazione**, e successive integrazioni, inviate alla Provincia di Verona in conformità, quindi, a quanto indicato dalle norme tecniche del D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.

PROSPETTO ATTIVITA' DI RECUPERO

impianto in Via I Maggio, 14 del Comune di Villafranca di Verona

Tipologia rifiuti		Attività di recupero		Caratteristiche materie prime/prodotti ottenuti
Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i.	Codice C.E.R.	Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i.	Sigla	Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i.
1.1	15.01.01 15.01.05 15.01.06 20.01.01	1.1.3 b)	R13-R3	1.1.4 b)
6.1	15.01.02 19.12.04 20.01.39	/	R13	/
6.2	07.02.13 17.02.03	6.2.3	R13-R3 R13	6.2.4
9.1	15.01.03 20.01.38	/	R13	/

¹¹Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 ad oggetto: “Approvazione schema di “Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. Dlgs n. 152/06 e s.m.i. Ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia.

	20.03.01			
--	----------	--	--	--

Tipologia	Sigla	Quantità annua di rifiuti trattati (all. 1 modulo comunicazione)		Quantità istantanea massima di rifiuti in attesa di recupero (all. 2 modulo comunicazione)	
		t	m ³	t	m ³
1.1	R3-R13	64'260 t	66'000 m ³	100 t	400 m ³
6.1	R13	2'800 t	2'800 m ³	167 t	90 m ³
6.2	R3-R13	2'300 t	2'300 m ³	100 t	100 m ³
9.1	R13	1'000 t	1'000 m ³	8 t	30 m ³
Totale		70'360 t	72'100 m³	375 t	620 m³

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il gestore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Rispettare i limiti delle emissioni convogliate, nelle condizioni di esercizio più gravose, riportati nella tabella riassuntiva di seguito riportata:

Camino					Fase produttiva	Sistema di abbattimento	Inquinante	Concentrazione (mg/Nm ³)
N.	H (m)	Ø (cm)	Q (Nm ³ /h)	O/V				
1	9	55	10'000	V	tritratore + pressa	Filtro a maniche	Polveri	10
2	9	40	9'300	V	pressa	Filtro a maniche	Polveri	10
3	9	62	16'000	V	tritratore + pressa	Filtro a maniche	Polveri	10
4	9	55	12'000	V	pressa	Filtro a maniche	Polveri	10

2. Applicare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite previsti nell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/2006. Il numero dei prelievi nel campionamento manuale è di tre per ciascuna misura e il calcolo del valore di emissione si intende riferito alla media delle tre letture. Il tempo di campionamento di norma deve essere riferito ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose¹². Utilizzare i metodi di campionamento, analisi e criteri richiamati nelle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM, EPA, NIOSH riportate nel sito istituzionale ARPAV della Regione del Veneto (sito <http://ippc.arpa.veneto.it>) oppure altri metodi equivalenti.
3. effettuare le analisi periodiche alle emissioni con frequenza annuale ai camini n. 1, 2, 3, 4, conservando i risultati dei campionamenti analitici presso l'impianto produttivo e tenendo gli stessi a disposizione degli organi di controllo. Nel caso l'Azienda sia impossibilitata a concludere il procedimento di rilevazione analitica delle emissioni entro il periodo indicato, deve darne motivata comunicazione alla Provincia di Verona;
4. trasmettere i risultati analitici, se richiesti dalla Provincia a mezzo fax, entro le 24 ore successive alla richiesta;
5. i camini sottoposti ad analisi periodiche (camini n.1, 2, 3, 4) devono essere dotati:

¹²Possono essere adottati tempi diversi, nei casi previsto nel manuale UNICHIM 158. In generale i tempi di prelievo diversi sono ammessi qualora previsto da norme di legge o per motivi tecnici.

- di adeguate strutture fisse¹³ di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e della Norma UNI EN ISO 14122-4(2010)¹⁴;
 - di una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
 - di apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche (UNI ISO EN 16911-1,2:2013 – UNI EN 15259:2008), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi)¹⁵.
6. effettuare le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
 7. gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore a 35 kW devono rispettare quanto riportato al titolo II, parte V, del D. Lgs n. 152/2006, al fine della prevenzione e limitazione dell'inquinamento atmosferico.

SCARICHI

Il gestore è tenuto a :

1. rispettare, per lo scarico, i limiti della tab. 4 dell'allegato 5, parte terza, al decreto legislativo n. 152/2006, garantendo l'assenza delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 del medesimo allegato;
2. sottoporre lo scarico delle acque meteoriche (di prima e seconda pioggia) ad un controllo analitico semestrale verificando i parametri: *pH*, *S.S.T.*, *COD*, *idrocarburi totali*, mantenendo le analisi a disposizione degli organi di vigilanza;
3. mantenere tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico in perfetto stato di efficienza e funzionalità, stabilendo quali punti di campionamento quelli riportati sulla Tavola 01/2012;
4. registrare su apposito libretto le operazioni di manutenzione/sostituzione dei filtri a coalescenza;
5. interrompere immediatamente lo scarico qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge e autorizzati o in caso di fuori servizio dell'impianto di depurazione;
6. comunicare tempestivamente al settore ambiente della Provincia e all'A.R.P.A.V. ogni variazione delle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici, nonché ogni guasto che si verificasse nel sistema di scarico delle acque meteoriche.

RUMORE

Rispettare i limiti massimi di emissione e di immissione indicati nel D.P.C.M. 14 novembre 1997 nelle condizioni di funzionamento a regime degli impianti riferiti alla zona di classificazione acustica del Comune.

¹³Per altezza del punto di prelievo non superiori a 5 metri, possono essere utilizzate strutture, tipo ponti a torre su ruote, costruite in conformità alle norme di sicurezza, con piattaforma di lavoro di almeno 2 metri quadri

¹⁴In particolare, la piattaforma di lavoro permanente deve avere un'area adeguata dimensione, superficie di 4 m², essere in grado di sostenere un carico concentrato di almeno 400 kg, avere corrente intermedio di altezza circa 0,5 m, corrimano di altezza minima di 1 m e fermapiedi verticali di circa 0,15- 0,25 m, avere dei corrimano con catene rimovibili sulla parte superiore delle scale di accesso o cancelli con chiusura automatica. Nei lati della piattaforma rivolti verso il camino i parapetti non devono distare più di 50 cm dal tronchetto di prelievo. E' opportuno un punto di ancoraggio per imbracatura di sicurezza degli operatori, e, se necessario, illuminazione artificiale e dispositivi per il sollevamento delle apparecchiature

¹⁵I tronchetti di prelievo devono essere posti in un tratto rettilineo del camino pari a 5 Ø a monte e a valle di qualsiasi deformazione del condotto, essere ubicati tra 120-170 cm sopra la piattaforma di lavoro, avere una lunghezza di almeno 100 mm, un diametro di 4" (pollici), filettatura gas e tappo a vite.